



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
CONVENZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI**

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di erogazione di servizi nella logica di concretizzare più generalmente obiettivi di risparmi di gestione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/97, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 dell'art. 15 comma 1, lett. D) del CCNL dell'1/4/1999, come sostituito dall'art. 4, del CCNL del 5/10/2001.
2. Le iniziative di erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli del Comune di Marigliano verso terzi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente, di aumentare gli introiti e di mettere a disposizione di altri servizi del personale comunale.

Art. 2 – Contenuti e destinatari

1. Le convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di servizi a titolo oneroso hanno lo scopo di supportare, sulla base di specifiche professionalità ed esperienze, gli enti, le Associazioni ed i privati, che ne facciano richiesta. I responsabili coinvolti preventivano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire nell'anno finanziario accantonando una quota di spesa corrente.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - per "convenzione per l'erogazione de servizi" la convenzione stipulata tra il Comune di Marigliano e il soggetto pubblico o privato, in cui il Comune si impegna a fornire, a titolo oneroso e nei limiti e per quanto stabilito dalla stessa, uno o più servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
 - per "contributi dell'utenza" quegli introiti per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;
 - per risparmio di gestione le somme derivanti da una preventiva pianificazione di risparmio operata dal titolare del servizio sulla spesa di parte corrente.

Art. 4 – Individuazione delle iniziative

1. Al fine di rendere nota la possibilità di usufruire di servizi forniti dal Comune, saranno predisposte delle comunicazioni pubblicitarie contenenti i servizi messi a disposizione, le tariffe previste e le modalità di attuazione dell'iniziativa. Queste informazioni pubblicitarie, oltre ad essere affisse all'albo comunale, saranno inserite nel sito internet del Comune, e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione.

Art. 5 – Servizi aggiuntivi

2. Ali fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per servizi aggiuntivi, rispetto a quelli ordinari non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletati a garanzia di diritti fondamentali, da erogare, a titolo oneroso a terzi, i servizi di regolazione della circolazione stradale forniti dai dipendenti del

Comando di Polizia Municipale, in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate da associazioni culturali, sportive ecc., da soggetti privati ecc..

In particolare sono da intendersi quali servizi aggiuntivi a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, la fornitura di servizi e per le seguenti manifestazioni:

- manifestazioni calcistiche;
- manifestazioni ciclistiche;
- manifestazioni private a scopo di lucro;
- sagre e feste rionali.

Sono escluse le manifestazioni religiose per gli adempimenti strettamente legati al rito religioso ricadenti nell'orario di servizio (es. processioni) e le manifestazioni organizzate dall'Ente Comune che si fa carico delle spettanze del Personale di P.M..

Art. 6 – Convenzione per l'erogazione di servizi

1. La gestione dell'erogazione di servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
 - la durata precisa della convenzione;
 - la somma stabilita da pagare per l'erogazione;
 - l'oggetto o gli oggetti della convenzione;
 - i settori, gli uffici ed il personale direttamente coinvolto;
 - la responsabilità giuridica delle parti;
 - le clausole di tutela in caso di inadempienza.

Art. 7 – Contributi dell'utenza

1. L'associazione, Ente o privato richiedente il servizio deve indicare il numero minimo degli addetti necessari all'espletamento del servizio e le ore impegnate.

Il Comandante di P.M. valuterà la compatibilità del numero di addetti richiesto rispetto al servizio da espletare. Qualora ritenga il numero di addetti richiesti insufficiente a garantire il regolare espletamento del servizio, lo comunicherà al richiedente indicando il numero minimo degli addetti ritenuti necessari e la spesa relativa.

Il Contributo richiesto è pari al 50% della retribuzione oraria per compenso lavoro straordinario (feriale – festivo – notturno) per ogni dipendente, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali, qualora il servizio richiesto venga espletato in orari di servizio del personale e libero dalle attività istituzionali.

Il contributo da versare sarà invece pari alla retribuzione oraria per compenso lavoro straordinario per ogni dipendente aumentata del 10%, oltre i contributi previdenziali ed assistenziali, rapportati alle ore prestate per l'espletamento del servizio, qualora lo stesso venga effettuato al di fuori del normale orario di servizio. Il contributo deve essere pagato anticipatamente, salvo conguaglio finale, attivo o passivo in caso di maggiore o minore durata del servizio.

Art. 8 – Utilizzo degli introiti derivanti dall'erogazione di servizi.

2. Le somme incassate dal comune a seguito di erogazione di servizi nell'ordinario orario di servizio del personale verranno utilizzate per le seguenti finalità:

- nella misura del 60% sono destinate ad implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 01/04/1999, e la restante quota del 40% costituisce economia di bilancio.
1. Le somme incassate dal Comune a seguito della erogazione di servizi, al di fuori del normale orario di servizio verranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - Sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell' 1/4/1999 e saranno destinate al personale direttamente coinvolto nell'erogazione di beni e servizi con liquidazione nel mese successivo della prestazione in ore di straordinario.
 - La restante quota pari alla maggiorazione del 10% della retribuzione oraria per compenso lavoro straordinario prevista all'art. 7, costituisce economia di bilancio.

Art. 9 – Diritto di rifiuto dell'erogazione dei servizi

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi erogazione di servizi qualora:
 - ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;
 - si presentino situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale comunale in questa iniziativa;
 - il richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;
 - vi siano impegni di servizio che non consentono la prestazione richiesta.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31/12/1996, n. 675 e ss.mm.
3. Titolare del trattamento dati è il Comune di Marigliano, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabile del trattamento in conformità della legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo del Comune.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.
4. Dalla entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati gli atti ed i regolamenti in contrasto con esso.